



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica

Sportello Unico Edilizia – Urbanistica

prot. n. 1004 del 18.01.2016

Spett.
Autorità procedente
Giovanni Cottini
SEDE

OGGETTO: Attuazione Ambito di Trasformazione n°7 in variante al PGT ai sensi dell'art.14 della L.R. n.12/2005.

Provvedimento di non luogo a procedere alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

Vista la richiesta presentata in data 24.11.2015 prot.n. 22439 da parte della Soc. FENICE s.r.l. con sede in Calcinato – via Cavour n.44/a, C.F. 01550360984, nella persona del legale rappresentante sig. Luigi Borno, per l'approvazione di Piano Attuativo in attuazione dell'Ambito di Trasformazione n.7, in variante al PGT Vigente, e i suoi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 03.12.2015 di avvio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo in oggetto, contestualmente al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, nonché di nomina dei soggetti preposti;

Considerato che l'Ambito di Trasformazione n.7 è stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di cui al parere motivato favorevole in data 01.12.2009 prot.15915, senza prescrizioni;

Considerato che il Piano Attuativo in oggetto, apporta le seguenti varianti:

- mancata realizzazione di strada fuori comparto
- attuazione di uno stralcio, ma in funzione di un coerente sviluppo anche del secondo stralcio
- non variano i parametri urbanistici ed i pesi insediativi
- non variano le destinazioni insediate
- le previsioni viabilistiche di variante diminuiscono il consumo di suolo agricolo.

Visto l'art.16 della Legge n.1150/1942 modificato ed integrato ai sensi dell'art. 5 del D.L. n° 70/2011 convertito con la legge n° 106 del 12/07/2011 che recita testualmente: “...Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste...”;



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica

Sportello Unico Edilizia – Urbanistica

Visto altresì l'art.4 comma 2-ter della L.R. n.12/2005 come modificato ed integrato dalla L.R. n.4/2012, secondo cui "...Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione...".

L'art. 12 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Nel caso specifico, dal combinato disposto dell'art. 6 della norma statale e l'art. 4 di quella regionale emerge sì la necessità di effettuare un procedimento di VAS (o di assoggettabilità alla VAS) per le varianti al piano delle regole/documento di piano, ma altresì che:

- per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree e per modifiche minori ai piani è l'autorità competente che valuta se, gli impatti ambientali prodotti dalla trasformazione, producano effetti significativi e quindi siano sottoponibili a procedura di VAS;
- nel caso in cui lo strumento attuativo introduca variante allo strumento generale, la VAS o la verifica si limitano solo ed esclusivamente "agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione" nell'ambito di procedure VAS già svolte.

Visto il progetto REC e il Piano Paesistico di Contesto;

Ritenuto che il progetto di piano attuativo non incida in maniera significativa sulle componenti oggetto di VAS del Documento di Piano appresso citata;

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art.6 – comma 3 – del D.Lgs. n.152/2006;

DECRETA

l'esclusione del Piano Attuativo in attuazione dell'Ambito di Trasformazione n.7 del Documento di Piano, in variante al PGT vigente, dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

L'AUTORITA' COMPETENTE

(arch. Paola Visini)